



**Regolamento disciplinare del Consiglio dell'Ordine  
della Regione Emilia Romagna  
(testo e relazione di accompagnamento)**

Il regolamento si compone di quattro capi.

Il capo I contiene le disposizioni di carattere generale concernenti, anzitutto, i principi che informano l'esercizio della funzione disciplinare, i caratteri della responsabilità disciplinare e le norme che garantiscono l'imparzialità dell'organo decidente.

I capi II-IV corrispondono alle varie fasi dell'iter procedimentale: la fase preliminare (capo II); l'apertura e lo svolgimento del procedimento (capo III); i provvedimenti del Consiglio dell'Ordine (capo IV).



**Regolamento disciplinare del Consiglio dell'Ordine  
della Regione Emilia Romagna  
(testo e relazione di accompagnamento)**

**Capo I  
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1**

**Principi generali**

*1. Il procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti nell'albo degli psicologi è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell'incolpato per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, o violazione del codice deontologico, anche in relazione alla disciplina sulla pubblicità, o siano, comunque, ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro della professione.*

*2. Il procedimento è regolato dagli artt. 12, comma 2, lett. i), 26 e 27 della legge 18 febbraio 1989, n. 56 e dal presente regolamento, adottato anche ai sensi degli artt. 2 e 4, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.*

*3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le norme generali sul procedimento amministrativo contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., nel rispetto dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa e del giusto processo.*

**Art. 1. Principi generali**

Il primo articolo del regolamento reca una definizione generale del procedimento disciplinare. Conformemente alla teoria generale del procedimento, anche quello disciplinare si qualifica teleologicamente, cioè con riferimento allo scopo dell'attività, la quale è volta all'accertamento dell'eventuale sussistenza della responsabilità disciplinare in capo all'iscritto, in funzione della protezione dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione.

Il professionista iscritto può essere sottoposto a procedimento disciplinare in caso di azioni od omissioni poste in essere in violazione di norme dell'ordinamento generale o del codice deontologico. Il codice deontologico, infatti, costituisce un fondamentale punto di riferimento per il corretto esercizio della funzione disciplinare, come ampiamente riconosciuto dalla giurisprudenza, anche in funzione della esigenza della tipizzazione degli illeciti deontologici, quale garanzia nei confronti dell'incolpato. Al riguardo, la Corte di Cassazione (con riferimento al codice deontologico forense, ma con considerazioni estendibili anche ai codici deontologici adottati da altri Ordini professionali), ha riconosciuto la natura giuridica delle norme deontologiche (Cass., sez. un., 6 giugno 2002 n. 8225; Cass., sez. un., 2 aprile 2003 n. 5075). In questo senso, l'espresso richiamo al codice deontologico si pone anche come criterio di riferimento per la corretta interpretazione dei doveri di dignità, probità e decoro professionale che continuano, in termini generali, a configurare, secondo il vigente ordinamento professionale, i canoni del corretto esercizio della professione.

Il comma 2 dell'articolo 1 individua le disposizioni applicabili al procedimento disciplinare. Anzitutto, l'articolo 12, comma 2, lett. i), della legge n. 56 del 1989, che prevede la competenza ad irrogare sanzioni disciplinari tra le attribuzioni del Consiglio dell'Ordine Regionale o Provinciale, e gli articoli 26 e 27 della stessa legge,



**Regolamento disciplinare del Consiglio dell'Ordine  
della Regione Emilia Romagna  
(testo e relazione di accompagnamento)**

rispettivamente, dedicati alle sanzioni disciplinari e a dettare specifiche disposizioni in tema di procedimento disciplinare, alle quali si conformano le disposizioni del presente regolamento. E' bene, infatti, chiarire che, il regolamento assume una funzione attuativa-integrativa delle disposizioni ordinamentali, le quali conservano intatta la propria piena vigenza.

Come formula di chiusura, è stato previsto un rinvio alle norme generali sul procedimento amministrativo contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241 (e s.m.i.), per quanto non espressamente previsto dall'ordinamento professionale e dal regolamento. Il rinvio è coerente con la natura giuridica del procedimento disciplinare, da qualificare in termini di procedimento amministrativo, seppure segnato da caratteri peculiari, essendo volto all'accertamento di una responsabilità quale quella disciplinare, e pertanto doverosamente informato non solo ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, ma anche al canone del giusto processo, ormai recepito anche in sede amministrativa (cfr. artt. 7-10, legge n. 241/1990).



**Regolamento disciplinare del Consiglio dell'Ordine  
della Regione Emilia Romagna  
(testo e relazione di accompagnamento)**

**Art. 2**

**Responsabilità disciplinare, prescrizione e comunicazioni**

*1. La responsabilità disciplinare è accertata ove sia provata l'inosservanza dei doveri professionali dello psicologo.*

*2. La responsabilità sussiste anche se il fatto è stato commesso per imprudenza, negligenza od imperizia, o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.*

*3. Del profilo soggettivo si deve tenere conto in sede di irrogazione dell'eventuale sanzione, la quale deve essere, comunque, proporzionata alla gravità dei fatti contestati e alle conseguenze dannose che siano derivate o possano derivare dai medesimi.*

*4. Lo psicologo è sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l'attività professionale, qualora essi si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l'immagine e la dignità della categoria.*

*5. L'illecito disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dalla commissione del fatto. L'inizio del procedimento disciplinare, coincidente con la formale comunicazione scritta dell'atto recante l'indicazione degli addebiti e delle regole di cui si ipotizza la violazione, sospende la decorrenza del termine prescrizione. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 10.*

*6. Tutte le comunicazioni eseguite nella fase preliminare, nel corso del procedimento e all'esito dello stesso, sono eseguite mediante invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di irreperibilità del professionista sottoposto a procedimento disciplinare, le comunicazioni avvengono ai sensi dell'art. 27, comma 4, della legge 18 febbraio 1989, n. 56.*

**Art. 2. Responsabilità disciplinare, prescrizione e comunicazioni**

L'art. 2 del regolamento è dedicato alla precisazione della nozione di responsabilità disciplinare. La responsabilità disciplinare, consta - come altri tipi specifici di responsabilità afferenti al più ampio *genus* delle responsabilità giuridiche - di un elemento oggettivo e di un elemento soggettivo.

L'elemento oggettivo - o materiale - consiste in un'azione od omissione che violi i doveri professionali dello psicologo, quali risultano dalle norme di legge e regolamenti, o da specifiche violazioni del codice deontologico, o da contegni che siano, comunque, tali da integrare un *vulnus* a quei canoni generali di dignità, probità e decoro che dovrebbero informare il corretto esercizio della professione (cfr. il combinato disposto dell'art. 1, co. 1, e dell'art. 2, comma 1).

L'elemento soggettivo - o psicologico - riguarda, invece, l'attitudine psichica con la quale viene compiuta l'azione od omissione disciplinarmente rilevante. La responsabilità disciplinare, infatti, non può assumere connotati di "responsabilità oggettiva", che scatta a prescindere dalla valutazione del profilo psicologico, ma, più correttamente, deve presentare, accanto all'elemento materiale, un profilo di intenzionalità o quantomeno di colpa. Dunque, non basta l'integrazione dell'elemento materiale per ritenere sussistente la fattispecie della responsabilità disciplinare. E', infatti, necessario che accanto al dato materiale vi sia l'intenzionalità della condotta, o quantomeno un profilo di colpa, intesa nella duplice accezione di colpa generica (imprudenza, negligenza, imperizia), o di colpa specifica (inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline). Si segnala, anzi, come particolare rilievo possa assumere in queste vicende la colpa specifica. Nell'esercizio di



**Regolamento disciplinare del Consiglio dell'Ordine  
della Regione Emilia Romagna  
(testo e relazione di accompagnamento)**

una professione regolamentata, dove la legge protegge il pubblico affidamento di colui che entra in contatto con il professionista presumendone la competenza professionale, si deve prestare particolare attenzione ai casi in cui vengono arrecati dei danni proprio per la mancata conoscenza o la falsa applicazione di elementi giuridici e/o di tecnica specifica che dovrebbero appartenere al patrimonio di conoscenze specifiche che integra il contenuto di valore di una prestazione professionale.

Il quarto comma dell'articolo 2 prevede, poi, che possano acquisire rilievo disciplinare anche fatti estranei all'esercizio dell'attività professionale, qualora si riflettano sulla reputazione professionale, o compromettano la dignità della categoria. Tale fattispecie è da apprezzare con particolare prudenza, per evitare che assuma i contorni di una sorta di "controllo di virtù" che, certamente, prescinde dalle prerogative del Consiglio dell'Ordine Provinciale o Regionale.

L'articolo 2 si chiude indicando in cinque anni il termine di prescrizione dell'illecito disciplinare. Tale termine decorre dalla commissione del fatto. L'inizio del procedimento disciplinare coincide con la notifica dell'atto di incolpazione, la quale sospende la decorrenza del termine prescrizione.

Mancando, in genere, negli ordinamenti professionali una specifica norma che precisi il termine di decorrenza della prescrizione, il *dies a quo* è individuato facendo applicazione dei principi generali: assume allora rilievo il "*giorno della consumazione del fatto*" (Cass. SS.UU., n. 9893/93), con la conseguente avvertenza che, qualora vi sia una pluralità di condotte illecite unite dal vincolo della continuazione o si tratti di illecito ad effetti c.d. permanenti, il *dies a quo* va riferito alla cessazione definitiva del contegno anti-giuridico, ovvero alla cessazione degli effetti di questo; il giorno della consumazione del fatto, dunque. Da quel giorno, gli organi competenti hanno cinque anni di tempo per contestare l'addebito e per pervenire ad una decisione disciplinare.

Al fine di evitare errori nelle comunicazioni, omogeneizzare le stesse e coordinare la disciplina regolamentare con quella legislativa, l'articolo si chiude prevedendo che: - tutte le comunicazioni eseguite nella fase preliminare, nel corso del procedimento e all'esito dello stesso, sono eseguite mediante notificazione di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; - in caso di irreperibilità del professionista sottoposto a procedimento disciplinare, le comunicazioni avvengono ai sensi dell'art. 27, comma 4, della legge 18 febbraio 1989, n. 56.



**Regolamento disciplinare del Consiglio dell'Ordine  
della Regione Emilia Romagna  
(testo e relazione di accompagnamento)**

**Art. 3**

**Astensione e ricusazione**

*1. Il componente il Consiglio dell'Ordine ha il dovere di astenersi dal partecipare al procedimento disciplinare e può essere ricusato nei seguenti casi:*

*a) se ha interesse nella vertenza disciplinare o se è creditore e/o debitore dell'incolpato o dei soggetti che hanno fatto pervenire la notizia del presunto illecito disciplinare;*

*b) se è in relazione di coniugio, parentela ovvero se è convivente, o collega di studio o di lavoro dell'incolpato o della parte che ha denunciato il presunto illecito disciplinare;*

*c) se ha motivi di inimicizia grave o di forte amicizia con l'incolpato ovvero con la parte che ha denunciato il presunto illecito disciplinare;*

*d) se ha deposto nella vertenza come persona informata dei fatti;*

*e) se il consigliere ha manifestato pubblicamente il suo parere sulle vicende oggetto del procedimento;*

*f) in ogni altro caso in cui sussistano ragioni di convenienza e di opportunità adeguatamente motivate.*

*2. La dichiarazione di astensione è presentata per iscritto al Consiglio dell'Ordine ovvero dichiarata a verbale nel corso della seduta con specificazione dei motivi e, ove possibile, documentata. La ricusazione deve essere proposta al Consiglio con atto scritto ovvero dichiarata a verbale nel corso della seduta con specificazione dei motivi e, ove possibile, documentata.*

*3. La ricusazione sospende temporaneamente la seduta. La nuova data della seduta del Consiglio è fissata, nel rispetto dei termini e delle procedure previsti dal presente regolamento, dopo la decisione del Consiglio. La decisione sulla proposta di ricusazione è adottata dal Consiglio senza la presenza del componente che è stato ricusato. Qualora il Consiglio ritenga fondata la richiesta di ricusazione, il componente o i componenti ricusati non partecipano al procedimento, ma non vengono sostituiti.*

*4. Se l'astensione o la ricusazione riguarda il Presidente, questi è sostituito dal Vicepresidente dell'Ordine, o, in caso di impedimento, dal Consigliere più anziano per iscrizione all'albo.*

**Art. 3. Astensione**

L'articolo 3 reca le norme in materia di astensione e ricusazione, mutate con i necessari adattamenti, dai principi generali del diritto. Trattasi di disposizioni, infatti, che si presentano attuative del principio generale di imparzialità che deve caratterizzare l'organo decidente.

L'astensione si qualifica propriamente come un obbligo di ciascun componente il Consiglio dell'Ordine Provinciale o Regionale, che sussiste quando si ritengono pregiudicate le condizioni di "serenità" rispetto alla decisione da adottare e di "equidistanza" rispetto agli interessi coinvolti. Le fattispecie elencate nel comma 1 dell'articolo contemplano, infatti, anche una formula residuale, riferibile ad "*altre ragioni di convenienza*" (lett. e), che dovrebbe proteggere non solo l'imparzialità dell'organo decidente, ma anche l'apparenza esteriore di tale imparzialità. Tali fattispecie possono,



**Regolamento disciplinare del Consiglio dell'Ordine  
della Regione Emilia Romagna  
(testo e relazione di accompagnamento)**

peraltro, assumere rilievo come motivo di ricusazione, ed in questo senso, postulano una iniziativa motivata dell'incolpato.

Mentre la dichiarazione di astensione è atto del singolo e non richiede alcun provvedimento da parte del Consiglio, nel caso di ricusazione è il Consiglio che decide in ordine alla sussistenza di una delle cause previste al comma 1.



**Regolamento disciplinare del Consiglio dell'Ordine  
della Regione Emilia Romagna  
(testo e relazione di accompagnamento)**

**Capo II  
FASE PRELIMINARE**

**Art. 4**

**Convocazione del Consiglio e poteri del Presidente**

*1. Il procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto nell'albo degli psicologi è promosso d'ufficio dal Consiglio dell'Ordine, quando ha notizia di fatti rilevanti ai sensi dell'art. 1, o su richiesta del Procuratore della Repubblica competente per territorio.*

*2. Il Consiglio è convocato dal Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, ove nominato, o, in caso di impedimento, dal Consigliere anziano per iscrizione. La convocazione del Consiglio per il compimento degli atti volti a deliberare l'archiviazione o l'apertura del procedimento disciplinare costituisce dovere d'ufficio.*

*3. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine assicura il rispetto dei principi e delle regole cui è informato il procedimento disciplinare. In caso di assenza od impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente, o, in caso di impedimento, dal Consigliere più anziano per iscrizione all'albo.*

*4. Il Presidente dirige il procedimento compiendo, tra gli altri, tutti gli atti necessari a dare impulso al procedimento, coordinando le sedute, la discussione e le votazioni.*

**Art. 4. Convocazione del Consiglio e poteri del Presidente**

Esaurite le disposizioni generali attinenti ai principi generali e la disciplina applicabile al procedimento, le norme che assicurano l'imparzialità dell'organo decidente, e quella relative alla prescrizione degli illeciti disciplinari, il regolamento disciplina le varie fasi del procedimento, partendo, ovviamente, dai primi atti.

Il primo comma dell'art. 4 è dedicato all'iniziativa, ovvero alle modalità attraverso le quali viene promosso il procedimento disciplinare. Secondo l'ordinamento professionale vigente l'iniziativa può essere assunta d'ufficio, allorquando il Consiglio abbia notizia di fatti rilevanti, oppure può essere assunta mediante una specifica richiesta del Procuratore della Repubblica competente per territorio. La richiesta della parte pubblica si giustifica sul piano sistematico come momento di conferma della funzione pubblica del procedimento, volto, come sopra ricordato, alla protezione dell'interesse generale al corretto esercizio della professione.

I commi 2, 3 e 4 dell'art. 4 si riferiscono ai poteri ordinatori del Presidente, o del Consigliere (Vicepresidente, o, in caso di impedimento, Consigliere anziano) che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. A beneficio del corretto svolgimento delle varie fasi del procedimento si è ritenuto necessario esemplificare i poteri ordinatori del Presidente (cfr. comma 4).

E' bene ribadire che l'esercizio della funzione disciplinare si configura come pubblica funzione, e che i Consiglieri rivestono, nel compimento degli atti di propria spettanza, la qualifica di pubblici ufficiali. Conseguentemente si è precisato esplicitamente che la convocazione del Consiglio ai fini della deliberazione dell'apertura o meno del procedimento o dell'archiviazione costituisce dovere d'ufficio del Presidente (o di chi ne fa le veci), poiché ogni decisione al riguardo compete all'Organo collegiale (solo *dominus* dell'*an* del procedimento).





**Regolamento disciplinare del Consiglio dell'Ordine  
della Regione Emilia Romagna  
(testo e relazione di accompagnamento)**

**Art. 5**

**Accertamenti preliminari**

*1. Qualora pervenga notizia di un fatto suscettibile di integrare un illecito disciplinare ai sensi dell'art. 1 o su richiesta del Procuratore della Repubblica competente per territorio, la Commissione Deontologica svolge un accertamento sommario preordinato alla verifica preliminare della ricorrenza dei presupposti per l'apertura formale del procedimento disciplinare. In particolare, ai soli fini di una valutazione preliminare in merito alla sussistenza dei presupposti per un'eventuale apertura di un procedimento disciplinare (ossia, ad esempio, per comprendere se la condotta segnalata sia astrattamente suscettibile di integrare una violazione del Codice Deontologico, se vi siano testimoni in grado di riferire sulla vicenda o documenti a riprova dell'accaduto), la suddetta Commissione o il Consigliere incaricato possono, tra l'altro, sentire l'iscritto interessato, l'autore della segnalazione, altre persone informate sui fatti, ovvero, chiedere informazioni o acquisire documentazione (\*).*

*2. La notizia di cui al comma 1 può pervenire da altri iscritti nell'albo, da soggetti pubblici, da privati, o da fonti anonime debitamente circostanziate.*

*3. La convocazione per l'audizione deve essere inviata all'iscritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 20 giorni prima della data prevista per l'audizione stessa, e deve contenere una sintetica ma circostanziata indicazione dei fatti oggetto di accertamento ed il nominativo del responsabile del procedimento.*

*Qualora in tale fase preliminare la Commissione Deontologica non intenda procedere all'audizione dell'iscritto in quanto ritenuta non necessaria ai fini della valutazione preliminare di cui al comma 1 e sempre che la notizia di cui al comma 1 non sia palesemente insuscettibile di integrare un illecito disciplinare, si procede senza ritardo a dare all'iscritto stesso comunicazione ex art. 7 della L. n. 241/1990 circa l'esistenza di una segnalazione nei suoi confronti (\*).*

*4. L'iscritto ha facoltà di avvalersi dell'assistenza di un difensore di fiducia iscritto all'albo degli avvocati o all'albo degli psicologi, di non presentarsi all'audizione e di inviare memorie e documenti. In caso di mancata presentazione motivatamente giustificata dall'iscritto, questi deve essere riconvocato in altra data. In caso di persistente assenza, il Consiglio può procedere comunque.*

*5. Delle audizioni e degli altri eventuali accertamenti, è redatto verbale, sottoscritto dal Coordinatore della Commissione Deontologica e dalle persone ascoltate.*

*6. Terminata la fase istruttoria, la Commissione Deontologica riferisce tempestivamente al Consiglio i risultati dell'accertamento preliminare, in apposita seduta.*

*(\*). Commi così modificati nella seduta consiliare del 21 giugno 2012 con delibera n. 84. Ferma restando in generale l'applicazione delle disposizioni di cui alla L. n. 241/1990 richiamata anche dall'art. 1 del presente Regolamento, dette modifiche si applicano ai procedimenti originati da segnalazioni pervenute dopo il 22 giugno 2012.*

**Art. 5 Accertamenti preliminari**

La disciplina di tale fase di accertamento finalizzata alla decisione sull'apertura del procedimento disciplinare è contenuta nell'articolo 6 del regolamento, assegnando alla Commissione deontologica che opera su mandato del Consiglio, il compito di svolgere un'istruttoria preliminare per acquisire elementi utili da sottoporre al Consiglio che



**Regolamento disciplinare del Consiglio dell'Ordine  
della Regione Emilia Romagna  
(testo e relazione di accompagnamento)**

valuterà se aprire il procedimento o procedere all'archiviazione.

Generalmente, si potrà procedere all'audizione dell'iscritto interessato, e/o dell'autore della segnalazione, e/o di altre persone informate sui fatti disponibili a rendere dichiarazioni, e si tenterà di acquisire informazioni o documenti utili per mettere il Consiglio nelle condizioni di avere sufficienti elementi per stabilire se il fatto segnalato sia astrattamente suscettibile di violazione del Codice Deontologico o meno. Il terzo comma dell'articolo 6, disciplina puntualmente gli adempimenti preliminari agli accertamenti ed, in particolare, all'audizione dell'interessato ed in linea con i principi generali sul procedimento amministrativo prevede che a quest'ultimo sia trasmessa una comunicazione ex art. 7 della L. n. 241/1990.

Il quarto comma è dedicato alle facoltà e alle garanzie dell'iscritto, prevedendo che lo stesso ha facoltà di avvalersi dell'assistenza di un difensore, di non presentarsi all'audizione e di inviare memorie e documenti. Previa giustificazione, l'iscritto che non si presenta all'audizione deve essere nuovamente convocato, ma, in caso di ulteriore assenza, il Consiglio può procedere oltre.

Ovviamente, ogni accertamento compiuto deve essere fatto constare da un verbale redatto in forma sintetica e sottoscritto dal Coordinatore della Commissione deontologica, oltre che dalle persone ascoltate.

All'esito di tale fase il Consiglio, convocato in apposita seduta, sulla base degli elementi di valutazione acquisiti, decide se aprire il procedimento disciplinare ovvero archiviare il caso con provvedimento motivato da comunicare all'interessato con lettera raccomandata r/r.



**Regolamento disciplinare del Consiglio dell'Ordine  
della Regione Emilia Romagna  
(testo e relazione di accompagnamento)**

**Capo III**

**APERTURA E ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE**

**Art. 6**

**Apertura e termine del procedimento disciplinare**

*1. All'esito degli accertamenti preliminari, il Consiglio, qualora non decida di archiviare, delibera l'apertura del procedimento disciplinare.*

*2. La delibera con la quale il Consiglio dell'Ordine decide l'apertura del procedimento disciplinare deve essere motivata e contenere:*

*- l'indicazione dei fatti dei quali si contesta la rilevanza disciplinare e l'indicazione delle norme di legge o del codice deontologico che si ritengano possano essere state violate, eventualmente, integrando le contestazioni mosse all'interessato in sede di accertamenti sommari, in considerazione dell'esito dell'espletata istruttoria sommaria;*

*- l'indicazione della seduta di trattazione del procedimento;*

*- la menzione che l'incolpato ha facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia iscritto all'albo degli avvocati o all'albo degli psicologi e di presentare memorie e documenti;*

*- l'espresso avvertimento che qualora l'incolpato non si presenti alla seduta del Consiglio, si procederà in sua assenza;*

*- la nomina del Consigliere relatore.*

*3. La delibera deve essere comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al professionista incolpato, il quale, nel corso del procedimento, può farsi assistere da un difensore di fiducia iscritto nell'albo degli avvocati o nell'albo degli psicologi. Tra la data di ricezione da parte dei destinatari della comunicazione di cui al comma precedente e la data della seduta devono intercorrere almeno 30 giorni. L'incolpato, o il difensore, hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento, e possono produrre deduzioni scritte, documenti ed istanze istruttorie, fino a dieci giorni prima della seduta.*

*4. L'Ordine provvede a mettere a disposizione del relatore il fascicolo del procedimento.*

*5. Fatte salve le cause di sospensione del procedimento e le interruzioni dei termini, il procedimento disciplinare deve essere concluso entro il termine di ventiquattro mesi dall'apertura.*

*6. Qualora, per qualunque motivo, in pendenza del procedimento muti la composizione del Consiglio dell'Ordine, il procedimento prosegue e sono fatti salvi tutti gli atti compiuti antecedentemente.*

**Art. 6. Apertura del procedimento disciplinare**

Il Consiglio dell'Ordine, qualora non ritenga di procedere all'archiviazione, delibera l'apertura del procedimento disciplinare. Tale deliberazione assolve molteplici funzioni: essa determina il momento dell'apertura del procedimento disciplinare e individua il *thema decidendum*; inoltre, a seguito della notifica, instaura un rapporto di conoscenza del procedimento ed incardina il contraddittorio.

La delibera deve contenere tutte le indicazioni necessarie per salvaguardare i diritti e le garanzie difensive dell'incolpato e, pertanto, deve essere motivata, contenere le



**Regolamento disciplinare del Consiglio dell'Ordine  
della Regione Emilia Romagna  
(testo e relazione di accompagnamento)**

contestazioni dei fatti ritenuti disciplinarmente rilevanti e l'indicazione delle norme di legge o del codice deontologico che si ritiene possano essere state violate. Qualora nel corso della fase sommaria siano emersi fatti ulteriori rispetto a quelli conosciuti in un primo momento, tali da concretare ulteriori illeciti disciplinari in capo al professionista, il Consiglio, con la medesima delibera, integra il capo di incolpazione. E', infatti, indispensabile che il Consiglio, nel convocare l'incolpato per la seduta, provveda alla menzione di tutti gli addebiti, onde consentire la predisposizione di un'adeguata difesa. Le predette indicazioni sono indispensabili per porre il professionista in condizione di potersi difendere e sono, pertanto, richieste a pena di nullità (nello stesso senso, con riferimento agli avvocati, per i quali, peraltro, l'obbligo di menzione degli addebiti è previsto a livello ordinamentale, si veda Cass. 8 agosto 1990, n. 8066; il principio vale, comunque, anche con riguardo ad altri professionisti in quanto attuativo del diritto di difesa, che costituisce principio inderogabile).

Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio del contraddittorio e di consentire al professionista la preparazione di un'adeguata difesa, garantendogli un congruo periodo di tempo per predisporre i propri atti difensivi, è previsto un termine di 30 giorni, che deve intercorrere tra la data di ricezione della comunicazione di fissazione dell'udienza dibattimentale e la data dell'udienza medesima. Dunque, il predetto termine, come tutti i termini a comparire, ha natura dilatoria e quando scade in un giorno festivo esso è prorogato di diritto ad un giorno successivo non festivo.

La delibera deve, inoltre, contenere la menzione che l'incolpato, nel corso del procedimento, può farsi assistere da un difensore di fiducia che, a garanzia dello stesso incolpato, deve essere un professionista iscritto nell'albo degli avvocati o nell'albo degli psicologi. Personalmente, o a mezzo del difensore, l'incolpato può presentare memorie e documenti. La previsione dell'assistenza difensiva attiene ad una semplice facoltà, in quanto nel procedimento disciplinare, oltre a non essere prevista la difesa d'ufficio, non è parimenti previsto il "patrocinio necessario" e l'incolpato può stare in giudizio senza l'assistenza di un difensore, realizzando personalmente la propria difesa.

La delibera deve, poi, contenere la nomina del relatore, che deve essere un componente del Consiglio. Trattasi, peraltro, di un requisito che non è previsto a pena di nullità, posto che l'incolpato, in mancanza di una specifica designazione del soggetto relatore, ha, comunque, sufficienti indicazioni riguardo il soggetto giudicante, con conseguente salvaguardia del suo diritto di difesa.

La pienezza del contraddittorio, che costituisce uno dei principi cardine del regolamento dei procedimenti disciplinari, è assicurata dalla previsione della notifica della delibera all'incolpato, con l'adozione della specifica modalità della raccomandata con avviso di ricevimento.

Sono, poi, previsti una serie di adempimenti volti a dare impulso al procedimento. Per questi adempimenti non sono previste particolari formalità (possono, dunque, essere utilizzati i mezzi di comunicazione ordinaria quali telefono, fax, lettere, e-mail) e termini, ma è evidente che essi dovranno essere effettuati nel rispetto del principio del buon andamento dell'azione amministrativa, che impone che ogni singolo atto del procedimento venga compiuto quanto prima e, comunque, in tempi ragionevoli.

L'articolo 7 si chiude con la previsione del termine di 24 mesi di durata del procedimento, decorrente dall'apertura del procedimento disciplinare. Sono fatte salve, ovviamente, le cause di sospensione del procedimento che comportano l'interruzione del termini di prescrizione dell'illecito e del termine di durata del procedimento.



***Regolamento disciplinare del Consiglio dell'Ordine  
della Regione Emilia Romagna***  
(testo e relazione di accompagnamento)

Poiché a causa di nuove elezioni e per altre ragioni, la composizione dell'Organo giudicante può mutare nel corso del procedimento, al comma 7 si precisa che ciò non influisce sulla prosecuzione del procedimento pendente, il quale prosegue con salvezza di tutti gli atti compiuti anteriormente.



**Regolamento disciplinare del Consiglio dell'Ordine  
della Regione Emilia Romagna  
(testo e relazione di accompagnamento)**

**Art. 7**

**Le sedute e la fase istruttoria**

1. *Le sedute avanti il Consiglio dell'Ordine non sono pubbliche, non possono essere registrate o audioriprese se non previa deliberazione del Consiglio dell'Ordine e, salvo impedimenti, si tengono presso la sede dell'Ordine medesimo.*

2. *Nel corso della seduta, il relatore espone oralmente lo svolgimento dei fatti e l'esito delle fasi procedurali che hanno preceduto la seduta.*

3. *Il Consiglio procede all'istruttoria, ammettendo i mezzi di prova, anche a richiesta di parte, ritenuti rilevanti, e dispone l'acquisizione di tutti gli elementi di valutazione considerati utili per la decisione, quali, ad esempio, dichiarazioni, informazioni e documenti. L'incolpato può produrre memorie e documenti fino a dieci giorni prima della seduta fissata e può farsi assistere da un difensore.*

4. *Alla convocazione dell'incolpato si provvede mediante comunicazione da eseguire tramite raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione della data di convocazione, nonché della facoltà di presentare memorie e documenti. Tra la data di ricevimento della convocazione e quella fissata per l'audizione devono intercorrere non meno di 30 giorni. Con le stesse modalità di cui al capoverso precedente, si può procedere alla convocazione degli autori di eventuali esposti o di altre persone informate dei fatti oggetto del procedimento.*

5. *Devono essere sentiti l'incolpato e, se del caso, colui che ha presentato un esposto, le persone informate dei fatti che si ritiene utile ascoltare, nonché il Procuratore della Repubblica competente per territorio, qualora presente alla seduta. All'esito di tali adempimenti, l'incolpato che ne faccia richiesta può formulare osservazioni.*

6. *Se nel corso della seduta il fatto risulta diverso da come descritto nell'atto di incolpazione, ovvero emerge altro illecito disciplinare, il Consiglio modifica l'accusa e la comunica all'interessato, anche se assente, procedendo alla fissazione di una nuova seduta nel rispetto delle garanzie di difesa previste nel presente regolamento.*

7. *Della seduta viene redatto verbale, nel quale occorre dare atto di tutte le attività svolte.*

8. *Qualora non sia possibile completare nella stessa seduta gli adempimenti istruttori previsti, il Consiglio dell'Ordine rinvia il procedimento ad altra seduta da tenersi in tempi ravvicinati.*

9. *I provvedimenti istruttori sono comunicati all'incolpato assente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.*

**Art. 7. Le sedute e la fase istruttoria**

L'art. 7 riguarda la fase istruttoria del procedimento disciplinare, possibilmente, da contenere in un'unica seduta per garantire la celerità del procedimento e la concentrazione delle attività di competenza del Consiglio. Peraltro, poiché in tale fase devono essere espletati diversi incombenzi e devono essere acquisiti tutti gli elementi di valutazione, è prevista la possibilità di fissare ulteriori sedute.

Il Consiglio dell'Ordine, tra l'altro, deve: sentire il relatore sull'esito dell'attività precedentemente svolta, questa volta alla presenza dell'incolpato, se comparso; sentire il Procuratore della Repubblica, ove presente; ascoltare l'incolpato (che può farsi assistere da



**Regolamento disciplinare del Consiglio dell'Ordine  
della Regione Emilia Romagna  
(testo e relazione di accompagnamento)**

un difensore) e, se del caso, l'esponente e altre persone informate dei fatti; al termine delle indicate audizioni, ridare la parola all'incolpato e, se presente, all'esponente.

A fini istruttori, il Consiglio può, inoltre, chiedere informazioni e acquisire documenti (sempre che tali acquisizioni siano consentite dalla legge). L'incolpato può produrre memorie e documenti, indipendentemente dalla convocazione e dall'audizione.

La norma sancisce che le sedute non sono pubbliche. Nel procedimento disciplinare a carico degli iscritti all'albo degli psicologi, come in quello a carico di altri professionisti, deve, infatti, escludersi l'obbligo della pubblicità delle sedute, stante il difetto di una previsione in tal senso nell'ordinamento professionale, nonché l'impossibilità di invocare l'art. 6 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo (ratificata con l. 4 agosto 1955 n. 848), che, nel fissare l'esigenza di pubblicità del processo, pone un mero principio di comportamento per il legislatore nazionale (Cass. 1 ottobre 1986 n. 5827), il quale, con riguardo al procedimento disciplinare, può scegliere di derogare al principio della pubblicità del dibattimento in considerazione delle esigenze di tutela e di riservatezza della categoria professionale (Cass. 21 maggio 1986, n. 3374).

Per i casi in cui l'istruttoria non si concluda in un'unica seduta e richieda l'adozione di provvedimenti da parte del Consiglio dell'Ordine, l'articolo 8 prevede l'obbligo di comunicare tali provvedimenti all'incolpato assente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.



**Regolamento disciplinare del Consiglio dell'Ordine  
della Regione Emilia Romagna  
(testo e relazione di accompagnamento)**

Art. 8  
Verbale

*1. Il verbale della seduta è redatto dal Segretario sotto la direzione del Presidente, ed è sottoscritto da entrambi.*

*2. Il verbale deve contenere:*

- *la data della seduta, con l'indicazione del giorno, mese ed anno;*
- *il numero ed il nome dei componenti del Consiglio presenti;*
- *la menzione della relazione istruttoria;*
- *l'indicazione, se presenti, del Procuratore della Repubblica competente per territorio, dell'incolpato e del difensore, dell'esponente e delle persone informate dei fatti;*
- *le dichiarazioni rese dai presenti;*
- *i provvedimenti adottati dal Consiglio e le relative votazioni;*
- *la sottoscrizione del Presidente e del Consigliere Segretario.*

**Art. 8. Verbale**

L'art. 8 indica il contenuto del verbale della seduta. Il verbale viene, di regola, redatto in forma riassuntiva. In proposito si rileva che nel procedimento disciplinare le esigenze di documentazione degli atti possono essere equiparate a quelle inerenti i procedimenti penali in camera di consiglio, per i quali, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 529/90, la forma riassuntiva di verbalizzazione costituisce la regola.

Quanto al regime delle nullità del verbale, si può ritenere applicabile la regola secondo la quale il verbale è da considerare nullo quando vi sia incertezza assoluta sulle persone intervenute alla seduta o in mancanza della sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto.





**Regolamento disciplinare del Consiglio dell'Ordine  
della Regione Emilia Romagna  
(testo e relazione di accompagnamento)**

**Capo IV  
SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO  
RILEVANZA DELLA SENTENZA PENALE  
DECISIONE DEL PROCEDIMENTO**

**Art. 9**

**Sospensione del procedimento e rilevanza della sentenza penale**

*1. Il Consiglio dell'Ordine, una volta aperto il procedimento disciplinare, in qualsiasi momento, può disporre la sospensione, in caso di pendenza di procedimento penale a carico del medesimo soggetto per gli stessi fatti, in attesa dell'esito di tale giudizio.*

*2. La sospensione interrompe il decorso dei termini di prescrizione dell'illecito disciplinare e di durata del procedimento, che ricominciano a decorrere dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo penale.*

*3. La sentenza penale irrevocabile ha efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare nei casi di cui all'art. 653 c.p.p..*

*4. Il procedimento disciplinare è sospeso in caso di cancellazione dall'albo del professionista incolpato. Il professionista cancellato è iscritto in un apposito registro istituito presso il Consiglio Nazionale, consultabile da tutti gli Ordini. Il procedimento prosegue in caso di successiva iscrizione del medesimo professionista allo stesso albo o ad altro albo degli psicologi, e sono fatti salvi gli atti compiuti prima della sospensione.*

**Art. 9. Sospensione del procedimento e rilevanza della sentenza penale**

Ai sensi dell'art. 9, il Consiglio può disporre la sospensione del procedimento disciplinare in qualsiasi momento, se ritiene necessario attendere l'esito di un giudizio penale pendente nei confronti del medesimo professionista (e per gli stessi fatti) sottoposto a procedimento disciplinare.

In caso di pendenza di un procedimento penale, si pone il problema della prescrizione dell'azione disciplinare. Per evitare che il termine prescrizione quinquennale giunga a compimento, è bene che il Consiglio avvii, comunque, il procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto e, poi, valuti l'opportunità di sospenderlo. Sul punto, la norma prevede che la sospensione del procedimento disciplinare interrompe il decorso del termine di prescrizione.

La norma affronta il problema del rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale, con particolare riguardo al tema della prescrizione.

Al riguardo, è bene rammentare che esistono fatti che assumono rilievo giuridico unicamente nell'ordinamento professionale, e che non integrano gli estremi di fattispecie penalmente rilevanti. Il caso più frequente è costituito da una condotta tenuta dal professionista, che si ponga in contrasto con un dovere deontologico, senza integrare un illecito di natura penale. In questi casi, il Consiglio dell'Ordine procede all'accertamento dell'infrazione disciplinare ed, eventualmente, ad infliggere la relativa sanzione, in forza della giuridicità propria degli obblighi di carattere deontologico.

Diverso è il caso in cui il medesimo fatto abbia rilievo sia ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, che ai fini dell'azione penale. In questo contesto, il principio-guida



**Regolamento disciplinare del Consiglio dell'Ordine  
della Regione Emilia Romagna  
(testo e relazione di accompagnamento)**

desumibile dal codice di procedura penale, è quello dell'autonomia del procedimento disciplinare, che si instaura nell'ambito dell'ordinamento proprio di ciascuna professione, con regole specifiche, rispetto al procedimento penale, il quale ha regole processuali e finalità del tutto proprie, connesse alla generale pretesa punitiva dello Stato nei confronti dei soggetti che si macchiano di comportamenti penalmente rilevanti.

Corollario di tale principio è stato il venir meno dell'istituto della sospensione necessaria del procedimento disciplinare a causa della pendenza di un procedimento disciplinare (c.d. pregiudizialità penale, la quale, infatti, non è stata espressamente prevista dall'attuale codice di procedura penale, a differenza di quanto era previsto nella precedente versione del codice di rito).

La giurisprudenza ha, ripetutamente, escluso che nei procedimenti disciplinari ci si trovi di fronte ad un caso di sospensione necessaria, perché non esiste alcuna specifica disposizione di legge che imponga all'organo professionale la sospensione del procedimento; non esiste rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica fra il processo penale e il procedimento disciplinare, nel senso che non esiste una norma che affermi l'assoluta prevalenza della sentenza penale, sia di condanna che di assoluzione, sulla decisione disciplinare, ma vi è piuttosto lo spazio, in astratto, per una diversa qualificazione giuridica del medesimo contegno materiale.

Tuttavia, di recente l'orientamento giurisprudenziale sembra essere mutato, in quanto, con sentenza 8 marzo 2006, n. 4893, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che, a seguito delle modifiche subite dall'art. 653 c.p.p., per effetto della riforma apportata dalla legge 27 marzo 2001, n. 97, in caso di pendenza del procedimento penale, la sospensione del procedimento disciplinare si impone, a mente dell'art. 295 c.p.c., in quanto dalla definizione del procedimento penale può dipendere, ai sensi del citato art. 653 c.p.p., quella del procedimento disciplinare.

Di tale orientamento si è tenuto conto nel redigere la norma regolamentare, precisando, però, che dalla sospensione del procedimento disciplinare consegue l'interruzione del termine di prescrizione (cfr. art. 2945 cc) e l'interruzione del termine di durata del procedimento disciplinare. E' previsto, altresì, che tali termini inizino di nuovo a decorrere dalla definizione del processo penale (Cass. n. 9893/93).

Ai fini della rilevanza della sentenza penale nel procedimento disciplinare, va rammentato che l'art. 653 c.p.p., stabilisce che: - la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso; - mentre la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

Qualora, nel fatto oggetto di segnalazione, o durante l'istruttoria o il procedimento disciplinare, si ravvisino sussistere gli elementi di una fattispecie penale, il Consiglio deve trasmettere gli atti al Procuratore della Repubblica territorialmente competente.

Al fine di evitare cancellazioni dall'albo strumentali ad evitare responsabilità disciplinari, l'articolo in commento si chiude con la previsione di un'altra ipotesi di sospensione del procedimento disciplinare, stabilendo che lo stesso è sospeso in caso di cancellazione dall'albo del professionista incolpato, ma può riprendere in caso di nuova iscrizione. A tal fine, il professionista cancellato è iscritto in un apposito registro istituito presso il Consiglio Nazionale, che gli Ordini devono consultare in caso di domanda di



***Regolamento disciplinare del Consiglio dell'Ordine  
della Regione Emilia Romagna  
(testo e relazione di accompagnamento)***

iscrizione all'albo. In tale ipotesi, il procedimento prosegue e sono fatti salvi gli atti compiuti prima della sospensione.



**Regolamento disciplinare del Consiglio dell'Ordine  
della Regione Emilia Romagna  
(testo e relazione di accompagnamento)**

**Art. 10  
Sospensione cautelare**

*1. Qualora in sede di accertamento preliminare vengano riscontrati a carico di un iscritto illeciti deontologici di particolare gravità e, comunque, suscettibili di arrecare grave danno al decoro e alla dignità della Professione, il Consiglio, all'unanimità dei presenti, può disporre la sospensione dell'iscritto in via cautelare per il tempo strettamente necessario alla conclusione del procedimento disciplinare.*

*2. La sospensione cautelare cessa immediatamente qualora il procedimento disciplinare si concluda con l'archiviazione o l'irrogazione di una sanzione.*

**Art. 10. Sospensione cautelare**

Si tratta di una norma di carattere assolutamente eccezionale destinata a trovare applicazione nei casi in cui emergano illeciti talmente gravi da rendere opportuna la sospensione cautelare del professionista.

Proprio per la eccezionalità di una siffatta decisione è richiesto il voto favorevole dell'unanimità dei componenti del Consiglio presenti alla riunione e gli effetti cesseranno immediatamente in caso di archiviazione o di irrogazione di una sanzione disciplinare.



**Regolamento disciplinare del Consiglio dell'Ordine  
della Regione Emilia Romagna  
(testo e relazione di accompagnamento)**

**Art 11**

**Decisione e pubblicazione**

*1. Esaurita l'istruttoria il Consiglio dell'Ordine si ritira in camera di consiglio per deliberare e, previa discussione, assume la decisione con votazione segreta.*

*2. Salvo quanto previsto dall'art. 4, D.P.R. n. 221/2005, le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti, con un quorum costitutivo non inferiore alla metà più uno dei componenti il Consiglio dell'Ordine. In caso di parità prevale il giudizio più favorevole all'incolpato; gli astenuti vengono contati ai fini della costituzione del quorum funzionale.*

*3. Il Consiglio delibera con decisione motivata redatta dal Consigliere relatore.*

*4. La decisione del Consiglio dell'Ordine può consistere:*

- nell'archiviazione del procedimento;*
- nella sospensione del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo precedente;*
- nell'irrogazione della sanzione.*

*5. Nei casi di particolare complessità, il Consiglio, al termine della seduta, può riservarsi di emettere la decisione in una seduta successiva.*

*6. La decisione viene pubblicata mediante deposito nella Segreteria del Consiglio dell'Ordine, entro il termine di trenta giorni dalla seduta nel corso della quale è stata assunta.*

*7. Il Segretario provvede ad annotare in calce all'originale della decisione la data del deposito e provvede a inviarne copia, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'interessato ed al Procuratore della Repubblica competente per territorio entro i successivi venti giorni e, per conoscenza, in forma resa anonima, all'Osservatorio permanente per il Codice Deontologico presso il Consiglio Nazionale.*

**Art. 11. Decisione**

Il Consiglio dell'Ordine, al termine della seduta istruttoria, si ritira per deliberare, salvo che si riservi di emettere la decisione in un momento successivo, allorché si versi in casi di particolare complessità.

Lo stesso avviene quando non sia possibile procedere all'istruttoria prevista. In tali ipotesi, il Consiglio dell'Ordine decide allo stato degli atti. I casi sono quelli, ad esempio, in cui sia rimasta inevasa la richiesta di informazioni o documenti, ovvero l'incolpato, l'esponente o le persone informate dei fatti non si siano presentate a rendere dichiarazioni.

La decisione viene presa a maggioranza semplice dei presenti, con un *quorum* costitutivo non inferiore alla metà più uno dei componenti del Consiglio. In caso di parità prevale il giudizio più favorevole all'interessato.

La decisione deve essere motivata e può consistere nell'archiviazione del procedimento, nella sospensione del medesimo, ovvero nell'irrogazione della sanzione disciplinare.

La decisione acquista esistenza giuridica solo a seguito della pubblicazione, che si attua con il deposito del provvedimento presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine.

Il Segretario provvede ad annotare in calce all'originale della decisione la data del deposito e, quindi, provvede a notificarne, anche a mezzo di raccomandata con avviso di



***Regolamento disciplinare del Consiglio dell'Ordine  
della Regione Emilia Romagna  
(testo e relazione di accompagnamento)***

ricevimento, copia all'interessato ed al Procuratore della Repubblica competente per territorio entro i successivi venti giorni e per conoscenza, in forma resa anonima, all'Osservatorio permanente per il Codice Deontologico presso il Consiglio Nazionale.



**Regolamento disciplinare del Consiglio dell'Ordine  
della Regione Emilia Romagna  
(testo e relazione di accompagnamento)**

**Art. 12**

**Requisiti e comunicazione della decisione**

*1. La decisione del Consiglio deve contenere:*

- *nome, cognome, luogo e data di nascita dell'incolpato;*
- *esposizione dei fatti;*
- *svolgimento del procedimento;*
- *motivazione;*
- *dispositivo recante l'indicazione dei voti favorevoli, dei voti contrari e degli astenuti;*
- *la data in cui è pronunciata, con l'indicazione di giorno, mese e anno;*
- *la sottoscrizione del Presidente e del Segretario;*
- *la data di pubblicazione, con l'indicazione di giorno, mese e anno;*
- *l'avviso che avverso la decisione può essere proposta impugnazione mediante ricorso al Tribunale competente per territorio, dall'interessato o dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale stesso, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.*

*2. La decisione è comunicata entro 20 giorni dalla pubblicazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'interessato e al Procuratore della Repubblica competente per territorio. In caso di irreperibilità del professionista, si provvede mediante affissione per dieci giorni nella sede del Consiglio dell'Ordine e all'Albo del Comune dell'ultima residenza dell'interessato.*

**Art. 12. Requisiti e comunicazione della decisione**

L'articolo 12, indica il contenuto della decisione. La decisione deve essere sottoscritta dal Presidente e dal Consigliere Segretario.

La comunicazione della deliberazione disciplinare deve avvenire entro 20 giorni dalla pubblicazione della decisione.

La decisione deve essere comunicata all'interessato (inteso come incolpato) e al Procuratore della Repubblica competente per territorio competente per territorio.

In caso di irreperibilità del professionista, è previsto l'obbligo di provvedere all'affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del Consiglio dell'Ordine e all'Albo del Comune dell'ultima residenza dell'interessato.



**Regolamento disciplinare del Consiglio dell'Ordine  
della Regione Emilia Romagna  
(testo e relazione di accompagnamento)**

**Art. 13  
Sanzioni disciplinari**

*1. Ai sensi dell'art.26 della L.56/89, possono essere irrogate le seguenti sanzioni disciplinari:*

- a) l'avvertimento;*
- b) la censura;*
- c) la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non superiore ad un anno;*
- d) la radiazione dall'Albo.*

*2. In caso di recidiva, soprattutto in ipotesi di illeciti disciplinari identici, il Consiglio può applicare all'iscritto una sanzione disciplinare più grave di quella in precedenza irrogata.*

**Art. 13. Sanzioni disciplinari**

L'art. 13, richiamando l'art.26 della L.56/89, indica le sanzioni applicabili in caso di illecito disciplinare: - l'avvertimento, che consiste nella contestazione della mancanza commessa e nel richiamo dell'incolpato ai suoi doveri; - la censura, consistente nel biasimo formale per la mancanza commessa; - la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non superiore ad un anno; - la radiazione dall'albo, che può essere pronunciata quando l'iscritto abbia gravemente compromesso la propria reputazione e/o la dignità dell'intera categoria professionale, ovvero nel caso di cui all'art. 26, co.3, L.n. 56/89.

La reiterata violazione dei doveri deontologici (c.d. recidiva) è considerata sufficiente a far sì che il Consiglio possa irrogare sanzioni più gravi di quelle precedentemente applicate. Rileva sia la recidiva generica (violazione di doveri diversi), che quella specifica (violazione del medesimo dovere), anche se questa ultima, per evidenti ragioni, assume un'importanza maggiore, dimostrando un particolare atteggiamento repressibile del professionista.





**Regolamento disciplinare del Consiglio dell'Ordine  
della Regione Emilia Romagna  
(testo e relazione di accompagnamento)**

Art. 14

Esecutività ed efficacia dei provvedimenti disciplinari

*1. Al fine di rendere efficace il provvedimento disciplinare occorre comunicarlo all'interessato mediante raccomandata a/r.*

**Art. 14. Esecutività ed efficacia dei provvedimenti disciplinari**

In linea con quanto stabilito dall'art. 21-*bis*, della legge n. 241 del 1990 e s.m.i., è previsto che, fermo restando quanto stabilito in tema di esecutività, i provvedimenti disciplinari acquistino efficacia nei confronti del destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata mediante raccomandata a/r.



**Regolamento disciplinare del Consiglio dell'Ordine  
della Regione Emilia Romagna  
(testo e relazione di accompagnamento)**

**Art. 15**

**Pubblicità e archiviazione delle deliberazioni**

*1. I provvedimenti di sospensione e radiazione, dopo essere divenuti esecutivi, sono annotati sull'albo.*

*2. Il Consiglio dell'Ordine può disporre che un estratto delle deliberazioni recanti provvedimenti disciplinari divenute esecutive, siano pubblicate sul Bollettino dell'Ordine Regionale e sul sito dell'Ordine con modalità atte a tutelare la privacy dei singoli iscritti.*

*3. I provvedimenti sanzionatori e l'atto di archiviazione sono inseriti, in originale, nell'apposito archivio dell'Ordine. Copia delle deliberazioni e di tutti gli atti ed i documenti ad essa connessi sono inseriti nel fascicolo personale dell'iscritto, conservato presso la sede dell'Ordine.*

*4. L'accesso a tali atti è consentito nel rispetto della disciplina contenuta nella legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..*

**Art. 15. Pubblicità e archiviazione delle deliberazioni**

L'art. 15 detta disposizioni in tema di pubblicità e archiviazione dei provvedimenti disciplinari, anzitutto, prevedendo l'obbligo di annotare sull'albo le deliberazioni di sospensione e radiazione, dopo che le stesse sono divenute esecutive.

Costituisce, invece, una facoltà del Consiglio dell'Ordine quella di disporre che copia delle deliberazioni recanti provvedimenti disciplinari, divenute esecutive, siano pubblicate sul Bollettino dell'Ordine Regionale o sul sito internet.

Tutti i provvedimenti emessi in materia disciplinare (provvedimenti sanzionatori e atti di archiviazione) devono essere inseriti, in originale, nell'apposito archivio detenuto presso l'Ordine. Copia delle deliberazioni e di tutti gli atti e dei relativi documenti sono anche inseriti nel fascicolo personale dell'iscritto.

L'accesso agli atti in questione è consentito nel rispetto della disciplina dettata in generale in tema di accesso, contenuta nella legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..



**Regolamento disciplinare del Consiglio dell'Ordine  
della Regione Emilia Romagna  
(testo e relazione di accompagnamento)**

**Art. 16**

**Tutela giudiziaria e provvedimenti conseguenti**

*1. Ai sensi dell'art.26, comma 5, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, le deliberazioni del Consiglio possono essere impugnate, con ricorso al Tribunale competente per territorio, dall'interessato o dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale stesso.*

*2. Il ricorso deve essere proposto entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.*

*3. In caso di conferma del provvedimento disciplinare da parte del Tribunale, l'interessato può ricorrere alla Corte d'Appello, con l'osservanza delle medesime forme previste per il procedimento davanti al Tribunale e, infine, alla Corte di Cassazione.*

*4. In caso di annullamento del provvedimento disciplinare da parte del Tribunale, con apposita deliberazione il Consiglio dell'Ordine competente, eseguite le valutazioni del caso, decide se limitarsi a prendere atto della sentenza di annullamento, adottando, ove necessario, i provvedimenti conseguenti, ovvero se proporre impugnazione dinanzi alla Corte d'Appello, con l'osservanza delle medesime forme previste per il procedimento davanti al tribunale.*

**Art. 16. Tutela giudiziaria e provvedimenti conseguenti**

L'art. 16 del regolamento si occupa delle forme di tutela giurisdizionale da utilizzare per contestare il provvedimento disciplinare, prevedendo che le deliberazioni del Consiglio adottate in materia possono essere impugnate, ai sensi dell'art. 26, comma 5, della legge 18 febbraio 1989, n.56, con ricorso al Tribunale competente per territorio, dall'interessato o dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale stesso.

A tale proposito va ricordato che la giurisprudenza si è in più occasioni espressa nel senso di ritenere che il termine "interessato" di cui all'art. 26, comma 5, della L. n. 56/1989 sia riferito unicamente all'iscritto nei cui confronti siano state erogate sanzioni disciplinari (cfr. Tribunale di Bologna, Volontaria Giurisdizione, sent. n. 12/2010).

Si tratta, dunque, di un "rimedio" offerto al solo professionista che può richiedere all'Autorità giudiziaria il riesame della sanzione comminatagli nel caso in cui essa appaia ingiusta o, comunque, sproporzionata rispetto al comportamento da questi tenuto.

Il ricorso va proposto entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento. All'esito del giudizio, possono verificarsi due ipotesi.

Se il ricorso è respinto, resta confermato il provvedimento disciplinare impugnato, ma il professionista può contestare la sentenza adottata dal giudice di primo grado, proponendo ricorso dinanzi alla Corte d'Appello. Si osservano, in tal caso, le medesime forme previste per il procedimento davanti al Tribunale.

Avverso le decisioni della Corte d'Appello è ammesso il ricorso alla Corte di Cassazione.

Se, invece, il ricorso è accolto, il provvedimento disciplinare è annullato ed al Consiglio dell'Ordine si aprono due strade: prendere atto della sentenza di annullamento e adottare i provvedimenti conseguenti; ovvero proporre impugnazione dinanzi alla Corte d'Appello, sempre con l'osservanza delle medesime forme previste per il procedimento davanti al tribunale.